

Sospensione cautelare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017 - 3

La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

La sospensione cautelare delineata dall'art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall'art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest'ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorché il comportamento dell'interessato avesse generato strepitus compromettendo l'immagine dell'avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all'art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall'art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l'inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Nella specie, al professionista veniva comminata la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che egli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente, a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, che aveva confermato in sede di appello la legittimità del provvedimento cautelare).

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017